

Dispositivo

- 1) *La decisione del 6 ottobre 2014, che chiude il procedimento avviato ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea in seguito all'infortunio dell'8 dicembre 2003 di cui è stata vittima il sig. Christian Guittet, nei limiti in cui fissa al 65 % la percentuale d'invalidità permanente parziale riconosciuta al ricorrente in base all'articolo 12 della regolamentazione comune alle istituzioni dell'Unione europea relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, nella versione in vigore prima del 1° gennaio 2006, è annullata.*
- 2) *La Commissione europea è condannata a versare al sig. Guittet la somma di EUR 5 000.*
- 3) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 4) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Guittet.*

(¹) GU C 294 del 7.9.2015, pag. 83.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (3^a Sezione) del 12 maggio 2016 – FS/CESE

(Causa F-102/15) (¹)

(Funzione pubblica — Agenti temporanei — Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali — Diritto, spettante a qualsiasi oggetto, di accesso al fascicolo che lo riguarda — Accesso ai documenti relativi a un tentativo di mediazione — Tentativo di mediazione avviato dal presidente allora in carica del CESE e condotto sotto l'egida di uno degli ex presidenti del CESE — Diritto di accesso alla relazione redatta in esito a tale mediazione — Inchiesta amministrativa aperta successivamente alla mediazione — Articolo 3 dell'allegato IX dello statuto)

(2016/C 222/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FS (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (rappresentanti: K. Gambino, X. Chamodraka, M. Pascua Mateo, A. Carvajal e L. Camarena Januzec, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni del CESE che respingono la domanda di accesso a taluni documenti, formulata dalla ricorrente, nonché domanda di risarcimento del danno morale che essa asserisce di aver subito.

Dispositivo

- 1) *La decisione del 19 novembre 2014 del presidente del Comitato economico e sociale europeo (CESE), nei limiti in cui reca diniego di comunicazione ad FS di una relazione che la riguarda, redatta da uno degli ex presidenti del CESE su domanda del presidente allora in carica del CESE, è annullata.*

- 2) *Le conclusioni di annullamento sono, per il resto, prive di oggetto.*
- 3) *Il Comitato economico e sociale europeo è condannato a risarcire FS di una somma di EUR 1 000 a titolo del danno morale da essa subito.*
- 4) *Il Comitato economico e sociale europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da FS.*

⁽¹⁾ GU C 302 del 14.9.2015, pag. 70.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 4 maggio 2016 – Dun/
Commissione**

(Causa F-131/11) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agenti temporanei — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto — Diritti a pensione maturati, prima dell'entrata in servizio presso l'Unione, in forza di un regime pensionistico nazionale — Trasferimento verso il regime pensionistico dell'Unione — Proposta di abbuono di annualità da parte dell'AACC non immediatamente accettata dall'interessato — Nuova proposta di abbuono basata su nuove disposizioni generali di esecuzione — Nozione di atto lesivo — Irricevibilità manifesta — Articolo 81 del regolamento di procedura)

(2016/C 222/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Peter Dun (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e S. Orlandi, avvocati, successivamente D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis e S. Orlandi, avvocati, e infine J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti, successivamente MM. J. Currall e G. Gattinara, agenti, poi G. Gattinara, agente, e infine G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di trasferimento dei diritti a pensione maturati prima dell'entrata in servizio presso la Commissione in base alla proposta ricalcolata del PMO.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.*
- 2) *Il sig. Peter Dun sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 65 del 3.3.2012, pag. 23.